

COMUNE DI DIANO D'ALBA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPIO DI AUTONOMIA

01. CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO IL COMUNE DI DIANO D'ALBA ENTE AUTONOMO NELL'UNITA' POLITICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PROPONE DI DARE ATTUAZIONE AI PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DELLO STATO IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI.

ART. 02

LO STATUTO COMUNALE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, LO STATUTO DISCIPLINA LA NATURA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE ED I CITTADINI E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE.

02. LO STATUTO, ESPRESSIONE DELLA COMUNITA' DI BASE, RENDE PUBBLICO E MANIFESTO L'ORDINAMENTO DEL COMUNE AGLI ENTI ED AI SOGGETTI TERZI.

ART. 03

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE DI DIANO D'ALBA E' ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. TUTELA LA PROPRIA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, COME CONCESSO CON D.P.R. 21.03.1983 .

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 05

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI DIANO D'ALBA COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE A' SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 06

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, PROMUOVE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 07

TUTELA DELLA PERSONA

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ALLA TUTELA AMBIENTALE, ALL' ASSISTENZA SCOLASTICA, ALLO STUDIO, ALLA TUTELA DELLA FAMIGLIA E ALLA CASA E ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLI EFFETTIVI.

ART. 08

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

ART. 09

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED AMATORIALE ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE, COME FATTORI DI SVILUPPO SOCIO-EDUCATIVO.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L' ACCESSO AI SINGOLI E AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, NELLE FORME PREVISTE DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 10

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATICO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI, DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. PROMUOVE, NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLE LEGGI, LA FORMAZIONE DI REGOLAMENTI DA APPLICARE NEL CASO DI CALAMITA' NATURALI, COINVOLGIMENTO ANCHE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

05. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED

EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 11

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E QUALITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, DELL'AGRICOLTURA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRODOTTI TIPICI E GENUINI, DELL'INDUSTRIA, E ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA', FAVORENDO L'ASSOCIAZIONISMO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI RICETTIVI.

ART. 12

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 13

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E DI STRUMENTI IDONEI.

ART. 14

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON COMUNI E PROVINCE INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;

E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 15

CONVENZIONI

01. PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E STATUTARI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, E CON ENTI PUBBLICI O PRIVATI, SECONDO LE NORME STABILITE CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 16

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN MODO CHE GLI ATTI POSSANO LEGGERSI PER INTERO E FACILMENTE.

03. RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO E' IL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE CURA LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AFFINCHE' AVVENGA CON LE MODALITA' E SECONDO I TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 17

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

01. IL COMUNE, AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, SI ADOPERA PER PROMUOVERE CON ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI, ED IN PARTICOLARE COMUNI, U.S.S.L E COMUNITA' MONTANE, FORME DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA

GESTIONE IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. IL COMUNE SI IMPEGNA AD OPERARE, IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI, CON LA PROVINCIA, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI ATTRIBUITI A QUEST'ULTIMA DALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

03. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, CURA L'ADOZIONE DI STRUMENTI CHE GLI CONSENTANO DI FRUIRE DEI DATI E DELL'ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA CHE LA PROVINCIA E LA REGIONE PONGONO A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI E PARTECIPA ATTIVAMENTE CON PROPRIE PROPOSTE E CON IL PROPRIO CONCORSO NELLE FORME DI LEGGE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 18

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN GRUPPI CONSILIARI.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 20

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 21

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI NEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE.

ART. 22

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DI CUI AL COMMA 02 , LETT. A) , DEL SUCCESSIVO ARTT. 32 , DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O D'ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE E NON PUO' DICHIARARE SE NON DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 23

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO'

FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E PRECISAMENTE PER LA RICHIESTA MOTIVATA DI SOTTOPORRE TALUNE DELIBERAZIONI DI GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA', SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

ART. 25

CONSIGLIERE ANZIANO

01. FRA PIU' ELETTI CONTEMPORANEAMENTE, SI HA PER ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI COME SOPRA COMPUTATI, SI HA PER CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 26

IL CONSIGLIO COMUNALE RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE LE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 27

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDENTE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORGANISMI COSTITUITI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

- B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE;
- C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI DI INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;
- D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA;
- E) AGLI INDIRIZZI RIVOLTI ALLE AZIENDE SPECIALI ED AGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

02. IL CONSIGLIO, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, DEFINISCE PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DETERMINA I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

03. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI-GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADOTTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE, CON TALI ATTI, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI PROVVEDIMENTI DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBA SEGNALE LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBA SEGNALE LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBA SEGNALE LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBA SEGNALE LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

ART. 28

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

- A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;
- B) DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI,

EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE OD AI QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRECEDENTE COMMA L'ATTIVITA' DEL CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CUI GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESI E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B) DEL PRIMO COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA, SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 29

GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE.

ART. 30

LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI NEI QUALI IL COMUNE SIA RAPPRESENTATO A QUALSIASI TITOLO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA OD ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDDETTI, SENTITI I CAPI GRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

04. LA REVOCA DI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 82 E 84 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 31

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEOELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA SEDUTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 35 E 36 DEL PRESENTE STATUTO.
06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 32

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO I CASI DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA:
 - A) DUE VOLTE ALL'ANNO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE;
 - B) IN OGNI TEMPO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DI SUA COMPETENZA AI SENSI DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:
 - A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
 - B) PER DELIBERARE DELLA GIUNTA COMUNALE;
 - C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. NEI CASI IN CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.
05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 33

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 34

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 35

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 36

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI COLORO CHE SI ASTENGONO.

03. NELLE VOTAZIONI SEGRETE LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E PER OGNI ALTRO CASO DI NOMINA, SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA SECONDO IL QUALE E' SUFFICIENTE A FORMARE LA DICHIARAZIONE COLLEGIALE LA SEMPLICE PREVALENZA DI VOTI.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, OVE ESPRESSAMENTE PREVISTO, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI, A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 37

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 38

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 39

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 40

COMMISSIONI SPECIALI

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONE DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 41

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.
02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI PRESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.
03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

ART. 42

PARERI

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DEI PARERI, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, E SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 . DELL' ACQUISIZIONE DI DETTI PARERI DEVE ESSERE DATO ATTO NELLA DELIBERAZIONE.

02. OVE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON SIANO RAVVISABILI ASPETTI SPECIFICAMENTE TECNICO E/O CONTABILE, SI PRESCINDE DAI RELATIVI PARERI. IN TAL CASO IL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' DARNE ATTO CONTESTUALMENTE AL RILASCIO DEL PARERE DI LEGITTIMITA'.

03. QUALORA UNO O PIU' DEGLI ANZIDETTI PARERI SIANO NEGATIVI, E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO ADOTTARE UGUALMENTE IL PROVVEDIMENTO PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCANO L'ORGANO DELIBERANTE A DISCOSTARSENE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 43

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA UN NUMERO DI ASSESSORI, SCELTI IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE, PARI AL NUMERO MASSIMO PREVISTO DAL COMMA 01 DELL' ARTT. 33 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO NELLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE STATUTO.

03. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

05. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

06. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO O PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI SOTTOSCRITTI DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENERE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO O DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

07. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

E DELLA GIUNTA.

08. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI UNICA E CONTESTUALE VOTAZIONE.

10. IL REGOLAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

11. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SIANO DISCIPLINATE DALLE LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 44

LA GIUNTA COMUNALE - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL

CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

06. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE;

C) PROVVEDE ALLE NOMINE O DESIGNAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , SALVO CHE PER LE MEDESIME SIA RICHIESTO UNO SPECIALE QUORUM O SIA PREVISTA UNA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE;

D) APPROVA L'ADEGUAMENTO E LE MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE;

E) AUTORIZZA I PRELIEVI DAI FONDI DI RISERVA E APPROVA GLI STORNI DEI FONDI CHE NON MODIFICANO LE RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO;

F) APPROVA L'ADEGUAMENTO E LE MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE;

E) AUTORIZZA I PRELIEVI DAI FONDI DI RISERVA E APPROVA GLI STORNI DEI FONDI CHE NON MODIFICANO LE RISULTANZE FINALI DEL BILANCIO;

F) APPROVA I PIANI OCCUPAZIONALI ANNUALI DEL PERSONALE;

G) FISSA, SULLA BASE DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO BUROCRATICO AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI;

H) DETERMINA LE MODALITA' DI SELEZIONE E L'INDICE DI RISCONTRO DELL'IDONEITA' PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE ATTRAVERSO LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO;

I) ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

M) DELIBERA INTORNO AGLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE

RELATIVE PERMUTE, ALL'APPROVAZIONE DI PROGETTI E DI APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE GIA' PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DEI LASCITI E DONAZIONI DI BENI MOBILI;
O) APPROVA LE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI, LA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
P) CONCEDE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE AD ENTI E PERSONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;
Q) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI.

ART. 45

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE. PER LA VALIDITA' DELLA SUA ADUNANZA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.
03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.
04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.
05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.
06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 46

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.
02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA.

L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 47

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORE PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

05. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 48

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA ED ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LE COLLEGIALI RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META',

ARROTONDATA ALL'UNITA' SUPERIORE, DEI SUOI COMPONENTI ED A
MAGGIORANZA
ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL
SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE
IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL
SINDACO O DA CHI PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO;
CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 49

DELIBERAZIONI D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE
DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA
ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA
TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL
CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHILA LA DELIBERAZIONE
DELLA ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI
RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI
NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 50

PARERI

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE
CORREDATA DAI PARERI, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA
E CONTABILE, E SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' DI CUI ALL' ARTT. 53
DELLA LEGGE N. 142/90 . DELL'ACQUISIZIONE DI DETTI PARERI
DEVE ESSERE DATO ATTO NELLA DELIBERAZIONE.

02. OVE NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON SIANO RAVVISABILI ASPETTI
SPECIFICAMENTE TECNICO E/O CONTABILE, SI PRESCINDE DAI
RELATIVI PARERI. IN TAL CASO IL SEGRETARIO COMUNALE DOVRA' DARNE ATTO
CONTESTUALMENTE AL RILASCIO DEL PARERE DI LEGITTIMITA'.

03. QUALORA UNO O PIU' DEGLI ANZIDETTI PARERI SIANO NEGATIVI, E' FACOLTA'
DELLA GIUNTA ADOTTARE UGUALMENTE IL PROVVEDIMENTO PURCHE'
SIANO NEGATIVI, E' FACOLTA' DELLA GIUNTA ADOTTARE UGUALMENTE IL
PROVVEDIMENTO PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCONO
L'ORGANO DELIBERANTE A DISCOSTARSENE.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 51

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI
INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO E IL BENESSERE
ARMONICO DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, SALVE LE ECCEZIONI DI LEGGE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI E CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

06. QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

08. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' AL FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 52

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE O CONSIGLIERE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.

02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA; I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE.

04. COMPETE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI; GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DALL'ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

ART. 53

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E

DEL VICE SINDACO O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE
ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 54

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA A' SENSI DEL COMMA 02 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, FATTE SALVE LE EVENTUALI SANZIONI PENALI.

04. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

05. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTI DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

05. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTI DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

06. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 55

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, CULTURALE, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE, IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA PER QUANTO POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLARMENTE E NELLE LORO FORME ASSOCIATIVE.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTE LE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI.

ART. 56

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.
02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FACILITA L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIUNIONE METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, LOCALI E SPAZI IDONEI NEI LIMITI DELLE EFFETTIVE DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE E TENUTO CONTO DELLE NECESSITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI O DELLE RICHIESTE PRESENTATE. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'USO DEI LOCALI PUBBLICI.
03. LE CONDIZIONI, MODALITA' E ONERI D'USO SARANNO COMUNQUE DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO. SINO ALL'EMANAZIONE DI DETTO REGOLAMENTO LE AUTORIZZAZIONI AD USUFRUIRE DI LOCALI E SPAZI COMUNALI SARANNO RILASCIATE, DI VOLTA IN VOLTA, DAL SINDACO, NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI.

ART. 57

CONSULTAZIONI

01. A PRESCINDERE DAI CASI IN CUI FORME DI CONSULTAZIONE SONO STABILITE PER LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, POSSONO SEMPRE PROMUOVERE LA CONSULTAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DI UNA PARTE DEGLI STESSI O DELLE ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI CHE LI RAPPRESENTANO RELATIVAMENTE A PROVVEDIMENTI DI INTERESSE DELL'INTERA CITTADINANZA O DI PARTI OMOGENEE DELLA STESSA.
02. FORME E MODALITA' DELLE CONSULTAZIONI SARANNO STABILITE, PER LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, POSSONO SEMPRE PROMUOVERE LA CONSULTAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DI UNA PARTE DEGLI STESSI O DELLE ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI CHE LI RAPPRESENTANO RELATIVAMENTE A PROVVEDIMENTI DI INTERESSE DELL'INTERA CITTADINANZA O DI PARTI OMOGENEE DELLA STESSA.
02. FORME E MODALITA' DELLE CONSULTAZIONI SARANNO STABILITE, DI VOLTA, DAGLI ORGANI DI CUI AL PRIMO COMMA E POTRANNO ESSERE ATTUATE ANCHE NEI CONFRONTI DI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO SEDICI ANNI D'ETA'.
03. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE.
04. LE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON VINCOLATO GLI ORGANI COMUNALI MA DI ESSE DOVRA' ESSERE DATO ATTO NEI PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE AI QUALI FURONO PROMOSSE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE APPOSITE CONSULTE, ANCHE PERMANENTI, APERTE AI CITTADINI E ALLE ASSOCIAZIONI, RIGUARDANTI SPECIFICHE ATTIVITA' E PROBLEMATICHE SOCIALI. LE FORME E I MODI DI

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STESSE SARANNO PREVISTI IN APPOSITI REGOLAMENTI DA APPROVARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL' ATTO DELL' ISTITUZIONE. TALI CONSULTE SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO.

ART. 58

ISTANZE

01. I CITTADINI, INTENDENDOSI PER TALI, I MAGGIORENNI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL COMUNE OD ESERCENTI NELLO STESSO ATTIVITA' ECONOMICHE, ANCHE SE NON RESIDENTI, POSSONO, IN FORMA SINGOLA OD ASSOCIATA, PRESENTARE ISTANZE AL SINDACO, CON LE QUALI SI CHIEDONO PARTICOLARI E DETTAGLIATE INFORMAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RIGUARDANTI PROBLEMI DI INTERESSE GENERALE.
02. LE ISTANZE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', DEBONO ESSERE SOTTOSCRITTE CON FIRMA AUTENTICATA NELLE FORME DI LEGGE ED INDICARE UN DOMICILIO NEL COMUNE PER LA RISPOSTA.
03. IL SINDACO RISPONDE ALLE ISTANZE ENTRO E NON OLTRE 40 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.
04. LA RISPOSTA DEVE ESSERE RESA PER ISCRITTO AL DOMICILIO DI CUI AL PUNTO 02) .

ART. 59

PETIZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI, INTENDENDOSI PER TALI I MAGGIORENNI CITTADINI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEL COMUNE, OD ESERCENTI NELLO STESSO ATTIVITA' ECONOMICHE, ANCHE SE NON RESIDENTI, O ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE PETIZIONI AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE, PER L' EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE, DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE INTERESSINO LA GENERALITA' O PARTE RILEVANTE DELLA CITTADINANZA.
02. AI FINI DELLE PROCEDURE E DELLE GARANZIE DEL PRESENTE ARTICOLO LE PETIZIONI DEBONO ESSERE SOTTOSCRITTE, CON FIRMA AUTENTICA, NELLE FORME DI LEGGE, DA UN NUMERO DI CITTADINI, COME SOPRA DEFINITI, NON INFERIORE A 50 . ESSE DEVONO CONTENERE L' INDICAZIONE DEL NOMINATIVO E INDIRIZZO DI UNO DEI PROPONENTI CUI INVIARE LE RELATIVE COMUNICAZIONI.
03. LA VERIFICA DELL' AMMISSIBILITA' DELLA PETIZIONE, ED ECCEZIONE DI QUELLE DIRETTE AL SINDACO, SOTTO IL PROFILO DELL' AMMISSIBILITA' DELLA MATERIA, DEL CONTENUTO PUBBLICISTICO E DELL' OSSERVANZA DELLE FORMALITA', E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE.
04. ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE PETIZIONI DEVE ESSERE ESPRESSA LA DECISIONE DI AMMISSIBILITA' DELLE STESSE.
05. NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, SE LE PETIZIONI SONO STATE GIUDICATE AMMISSIBILI, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALL' ESAME DELL' ORGANO CUI SONO DIRETTE.
06. L' ORGANO CUI LE PETIZIONI AMMESSE SONO DIRETTE PROVVEDE AL LORO ESAME ENTRO 60 GIORNI COMUNICARSI AL DOMICILIATARIO DEI PROPONENTI.

07. ALLORCHE' LA PETIZIONE NON VENGA RITENUTA AMMISSIBILE E SE NE DISPONGA L'ARCHIVIAZIONE, DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL DOMICILIATORE DEI PROPONENTI, CON L'INDICAZIONE DELLE RAGIONI CHE NE HANNO DETERMINATO L'ARCHIVIAZIONE.

ART. 60

PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI POSSONO FORMULARE PROPOSTE, INVITANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ASSUMERE DETERMINATE DECISIONI NELL'AMBITO DELLE MATERIE ALLA STESSA DEMANDATE DALLA LEGGE E CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO COMUNALE.

02. TALE FACOLTA' DEVE ESSERE ESERCITATA FACENDO PERVENIRE AL COMUNE UNA SPECIFICA FORMULAZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO RICHIESTO, CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, PRESENTATA DA UN NUMERO DI CITTADINI, COME DEFINITI E DETERMINATI NELL' ARTT. 59 , COMMA 01 E 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA SI TENDE A FAR ASSUMERE CON ATTO DELIBERATIVO UNA SPECIFICA DETERMINAZIONE AL COMUNE, NEL PERSEGUIMENTO DI INTERESSI DI NATURA COLLETTIVA.

04. LE MODALITA' PROCEDIMENTALI PER LA PRESENTAZIONE, L'ESAME DI AMMISSIBILITA' E DI MERITO E LA DECISIONE SONO QUELLE RELATIVE ALLE PETIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 59 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 61

REFERENDUM

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO RELATIVAMENTE A MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZE COMUNALE; IL REFERENDUM E' VOLTO A REALIZZARE IL CONFRONTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DI AZIENDE SPECIALI;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE; PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;

F) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO O MERAMENTE ESECUTIVI;

G) OGGETTI CHE SIANO GIA' STATI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

04. IL REFERENDUM E' INDETTO QUANDO LO RICHIEDANO ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, OVVERO SU INIZIATIVA DEI DUE TERZI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

02. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

03. ENTRO 90 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA AD OPERA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE

NE PRENDE ATTO E ASSUME I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEVE ESSERE DELIBERATO, CON CONGRUA MOTIVAZIONE, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 63

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 64

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEGLI ENTI O DELLE IMPRESE, OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

ART. 65

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI OD ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLA STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

ART. 66

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L' AMMINISTRAZIONE HA L' OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO MEDESIMO.

ART. 67

COMUNICAZIONE DELL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE INDIRIZZATA AI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 07 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . NELLA COMUNICAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L' AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE

A), B), E

C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

UFFICI E PERSONALE

ART. 68

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO CRITERI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO

SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITE DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE D'INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E AL CONTENIMENTO DEI COSTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

ART. 69

PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMUNALE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

03. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

ART. 70

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

A) LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

B) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

C) LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 02

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 71

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 72

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE O A CALCOLO DIPENDENTI DA LAVORI, PROVVISI E FORNITURE, ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI DEBITAMENTE PERFEZIONATI;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLARMENTE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA

COMPETENZA;

- G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO;
- M) ROGITO DEI CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 73

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 74

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 75

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

CAPO 03

RESPONSABILITA'

ART. 76

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO E L'ASSISTENZA DELLA PARTE, LA DESTINAZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DALL'ASSEMBLEA DEL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

ART. 77

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 78

TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

01. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AGLI AMMINISTRATORI, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIPENDENTI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO PURCHE' NON SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

TITOLO 05

SERVIZI PUBBLICI

ART. 79

ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL COMUNE

01. AL FINE DI REALIZZARE SCOPI SOCIALI E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE IL COMUNE PUO' ISTITUIRE E GESTIRE ATTIVITA' PER LA PRODUZIONE E L'EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI, NONCHE' COLLABORARE IN TALI ATTIVITA' CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IL TUTTO NELLE FORME ED ALLE CONDIZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI.

ART. 80

SERVIZI PUBBLICI OBBLIGATORI E RISERVATI AL COMUNE

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE E/O GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI CHE PER LEGGE SONO AD ESSO RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA E QUELLI CUI DEBBA PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE IN ECONOMIA, MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI, CONSORZI CON ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI DA COSTITUIRSI SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, OVVERO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. LA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DALL' ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO IN RELAZIONE ALLA NATURA, ALLE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NONCHE' ALL'OPPORTUNITA' TECNICA ED ECONOMICA DI COINVOLGERE ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO. IN OGNI CASO POSSONO ESSERE GESTITI ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI SOLTANTO SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE MENTRE POSSONO ESSERE GESTITI MEDIANTE ISTITUZIONI SOLTANTO SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

03. QUANDO LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO AVVENGA A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE NON OCCORRE ATTO DI CONCESSIONE PER L' ATTRIBUZIONE ALLA SOCIETA' DEL SERVIZIO E DEI BENI COMUNALI CONFERITI NEL CAPITALE SOCIALE O COMUNQUE CONFERITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.

04. LO STATUTO DELLA SOCIETA' DEVE GARANTIRE CHE IN CASO DI CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' O DI SCIOGLIMENTO PER QUALUNQUE CAUSA DELLA SOCIETA' STESSA IL COMUNE POSSA RIENTRARE IN POSSESSO DEI BENI PUBBLICI CONFERITI. LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI AL CAPITALE SOCIALE NON POTRA' MAI ESSERE INFERIORE ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA.

ART. 81

ALTRI SERVIZI ESERCITABILI DAL COMUNE

01. SEMPRE AL FINE DI REALIZZARE SCOPI SOCIALI E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE PUO' ISTITUIRE E/O GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL' ARTICOLO CHE PRECEDE SIA NELLE FORME PREVISTE IN TALE ARTICOLO SIA ATTRAVERSO TUTTI GLI STRUMENTI E LE FORME GIURIDICHE PREVISTI DALLA NORMATIVA ITALIANA SIA E DELLE COMUNITA' EUROPEE.

02. ALLA ISTITUZIONE E/O GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL COMUNE PUO' PROVVEDERE NELLE FORME DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, SIA DA SOLO CHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; QUANDO LA COLLABORAZIONE SI ATTUI MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN SOGGETTO GIURIDICO DEPUTATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, IL COMUNE DEVE ESSERE RAPPRESENTATO NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI TALE SOGGETTO GIURIDICO.

03. IL COMUNE PUO' COLLABORARE ALLA ISTITUZIONE E/O GESTIONALE DI ATTIVITA' DI PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO LOCALE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI MEDIANTE FORME DI AGEVOLAZIONE COMPREDENTI LA CONCESSIONE TEMPORANEA, ANCHE GRATUITA, DI BENI COMUNALI, L' EROGAZIONE DI SOMME, LA MESSA A DISPOSIZIONE, ANCHE GRATUITA, DI SERVIZI E PERSONALE COMUNALE, ED IN TUTTE QUELLE ALTRE FORME CHE SARANNO DI

VOLTA IN VOLTA RITENUTE OPPORTUNE DAI COMPONENTI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 82

AZIENDE SPECIALI

01. LE AZIENDE SPECIALI CHE DOVESSERO ESSERE ISTITUITE SARANNO RETTE DALLE NORME DI LEGGE E DAGLI STATUTI DELLE STESSE AZIENDE.

02. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AL COMMA CHE PRECEDE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELLE AZIENDE SPECIALI

SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' A

CONSIGLIERE COMUNALE DOTATE DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI ESERCITATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE E PER UFFICI RICOPERTI. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELL'AZIENDA.

03. IL PRESIDENTE ED I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA, A SEGUITO DI MOZIONE MOTIVATA, PRESENTATA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, I PROGRAMMI E IL CONTO CONSUNTIVO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE VALUTA LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DA ESSO DETTATI, NELLE SESSIONI RISPETTIVAMENTE DEDICATE ALL'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PROGRAMMI E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 83

ISTITUZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE SI PUO' AVVALERE DI UNA O PIU' ISTITUZIONI.

02. GLI ORGANI DI GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. LE ISTITUZIONI SARANNO COSTITUITE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON APPOSITI ATTI CHE DOVRANNO CONTENERE IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE E APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DEL SERVIZIO, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

ART. 84

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DELLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DAL NUMERO DI COMPONENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO; ESSI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA PERSONE IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E DOTATE DI PARTICOLARE COMPETENZA DA VALUTARSI IN RAGIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALL'ISTITUZIONE.

02. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', SU PROPOSTA DEL SINDACO, REVOCARE IL PRESIDENTE O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETTA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ISTITUZIONE DELIBERA, NELL'AMBITO DELLE FINALITA' E DEGLI INDIRIZZI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL BILANCIO PREVENTIVO, ANNUALE E PLURIENNALE I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

05. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTA L'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PROPONE AD ESSO GLI INDIRIZZI GENERALI, COORDINA L'ATTIVITA' CON QUELLA DEL COMUNE. IL PRESIDENTE PUO', IN VIA D'URGENZA, ADOTTARE ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DI QUESTO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE.

06. IL BILANCIO ANNUALE E QUELLO PLURIENNALE, I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, IL CONTO CONSUNTIVO, SONO SOTTOPOSTI ALLE APPROVAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 85

DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUZIONE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO E REVOCATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL DIRETTORE PARTECIPA CON FUNZIONI DI SEGRETARIO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; FORMULA PARERI E PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DA' ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DEL SUO PRESIDENTE, DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE E GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI.

TITOLO 06

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 86

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, I

CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 87

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 88

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RISERVANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI,

DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 89

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON D'INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

CAPO 03

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 90

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRAINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO GLI APPOSITI UFFICI, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL

REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, O A FAVORE DI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI DIFFUSI DI INTERESSI COLLETTIVI O DI CATEGORIA, LA GIUNTA PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA' ALL'APPOSITO REGOLAMENTO. OVE TRATTASI DI

CONCESSIONE IN COMODATO OD USO GRATUITO DI DURATA SUPERIORE A 05 ANNI, IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI

IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

05. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ART. 91

REVISIONE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, IL REVISORE DEL CONTO SCELTO IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEL CONTO ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO AL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 92

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPONE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI LEGGE, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE, IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 05

APPALTI E CONTRATTI

ART. 93

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, IL VICE SINDACO O UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

CAPO 06

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 94

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL

PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRIO NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 07

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 95

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA POSSIBILMENTE DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONE.

TITOLO 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 96

LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI D'INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO, NELL'AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLE LEGGI ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSO PREVISTE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO CHE, DI NORMA, DEVE ASSICURARE LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 97

LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO, RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE CHE, DI NORMA, DEVE ASSICURARE LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

03. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

04. IL COMUNE, NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATICA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 98

LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO, PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLE PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL'AMBITO PROVINCIALE.

02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA, IN QUESTA MATERIA, TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 01

REGOLAMENTI

ART. 99

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 100

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 02

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 101

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 102

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LA MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.